



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 94 del 05/08/2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2025.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **12:10** in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 835 / 2026**

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVO / CONTABILE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della Legge n. 42/2009;

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.lgs n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

- ai sensi dell'articolo 11-bis del D.lgs n.118/2011 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile 4/4; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione;

- il principio contabile applicato 4/4, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento)

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3.1 stabilisce che i due elenchi suddetti siano approvati con delibera di Giunta;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2026, con

cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2025, e che alla data odierna tutte le società e gli enti oggetto dell'adempimento hanno approvato il bilancio d'esercizio 2025, ad eccezione di Area Impianti S.p.A. per la quale, al fine di valutare il criterio di irrilevanza, si è fatto riferimento all'ultimo bilancio approvato (2024);

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), così come modificato dal DM 29.08.2018, il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Considerato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs n. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili

all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Rilevato che gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art.11-ter, comma 3, del D.lgs.118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

Considerato che lo stesso principio applicato 4/4, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: "Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al

punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, ovvero del Comune di Codigoro:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Considerato che, al fine di valutare il criterio di irrilevanza per i bilanci delle società ed enti del Gruppo, nel caso del Comune di Codigoro, i parametri relativi al Conto economico e al Conto del patrimonio risultanti al 31.12.2025, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 30.04.2026, sono i seguenti:

<i>Dati economico-patrimoniale</i>	Comune di Codigoro	3% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	89.149.272,07	2.674.478,16
Patrimonio Netto	57.793.311,84	1.733.799,36
Totale ricavi caratteristici	14.225.747,00	426.772,41

Acquisiti gli elenchi degli enti, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2025, che risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Codigoro", e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Inteso dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla definizione di tutti gli adempimenti finalizzati alla redazione del bilancio consolidato 2025;

Visti lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità comunali;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2025, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Codigoro", e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla definizione di tutti gli adempimenti finalizzati alla redazione del bilancio consolidato 2025.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOI GIORGIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO